

Procedura in materia di Operazioni con Soggetti Collegati

Ai sensi delle Disposizioni della Banca in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati (Circolare Banca d'Italia 285/2013, Parte III, Capitolo 11).

Sommario

1	PREMESSA	2
2	DEFINIZIONI	2
3	PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITA' CON SOGGETTI COLLEGATI	5
4	PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI	7
5	LE OPERAZIONI RILEVANTI	7
5.1	IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	7
5.2	CASI DI ESCLUSIONE E DI ESENZIONE	9
5.2.1	<i>Casi di esclusione</i>	9
5.2.2	<i>Casi di esenzione</i>	10
5.3	DELIBERE QUADRO.....	11
5.4	CUMULO DI OPERAZIONI AI FINI DEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI MAGGIORE RILEVANZA	12
6	LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI	12
6.1	LIMITI PRUDENZIALI	12
6.1.1	<i>LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI BANCA D'ITALIA</i>	12
6.1.2	<i>LIMITI ADOTTATI DAL GRUPPO CASSA</i>	13
6.2	RIPRISTINO	13
6.3	GRUPPO BANCARIO	13
6.4	MONITORAGGIO	14
7	PROCEDURA	14
7.1	PREMESSA E CRITERI GENERALI	14
7.2	ISTRUTTORIA	15
7.3	PRE-DELIBERA	16
7.4	DELIBERA.....	17
7.5	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA.....	17
7.6	OPERAZIONI RIENTRANTI ANCHE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 TUB.....	17
7.7	OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI	18
8	CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI AZIENDALI	18
9	FLUSSI INFORMATIVI	20
9.1	FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI AD OPERAZIONI CONCLUSE CON SOGGETTI COLLEGATI – INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIETARI	20
9.2	INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 MAR (COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI "INFORMAZIONI PRIVILEGIATE")	20
9.3	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	21
10	ADEMPIMENTI RIGUARDANTI I PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36	21
11	DISPOSIZIONI FINALI	22

1 PREMESSA

Il presente Regolamento dà applicazione alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati di cui alla Circolare 285/2013.

Nel Regolamento sono formalizzati i principi e le procedure adottate dal Gruppo La Cassa di Ravenna allo scopo di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle determinazioni relative alla concessione di finanziamenti e altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Il Regolamento reca ulteriori previsioni in merito alle operazioni comportanti regime di concorrenza tra la disciplina relativa alle operazioni con parti correlate e le prescrizioni di cui all'art.136 del D.Lgs. 385/93 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (di seguito il "TUB").

In particolare, in ottemperanza alle vigenti previsioni normative, con la presente Procedura La Cassa di Ravenna S.p.A. (nel seguito anche "**La Cassa**" o la "**Capogruppo**"), nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, stabilisce e disciplina, per l'intero Gruppo:

- i criteri per l'identificazione dei Soggetti Collegati e per la classificazione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza, oltre che delle operazioni di "importo esiguo" e di quelle "esenti";
- le procedure riguardanti le fasi dell'istruttoria, della proposta e dell'approvazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore o minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità e i tempi di coinvolgimento del Comitato Parti Correlate (composto da Amministratori Indipendenti) (solo per La Cassa) o dei singoli Amministratori Indipendenti (per Imola e Lucca);
- i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- i flussi informativi e i soggetti destinatari degli stessi, ossia il Comitato Parti Correlate, ove istituito, ovvero i singoli Amministratori Indipendenti, ed il Consiglio di Amministrazione;
- i casi in cui la Capogruppo esamini o approvi operazioni di Banche e Società Controllate.

La Procedura descrive altresì l'articolazione dei processi relativi alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati, tra cui il monitoraggio in via continuativa e la gestione dei casi di superamento dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati.

2 DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente Procedura si intenderanno adottate, ove non diversamente specificato, le seguenti definizioni.

Soggetti Collegati: l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti ad essa Connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.

Parti Correlate: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario:

1. gli Esponenti Aziendali: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca o un intermediario vigilato. Per il Gruppo La Cassa si considerano Esponenti Aziendali:

- i componenti del Consiglio di amministrazione;
- i componenti del Collegio sindacale;
- i componenti della Direzione Generale come definiti dallo Statuto sociale (il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali).

2. il partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

4. una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Soggetti Connessi:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata definibile "partecipante", ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte controllata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Stretti Familiari: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo. Ovvero:

- coniuge (non legalmente separato);
- convivente;
- figli;
- figli del coniuge o del convivente;
- genitori;
- sorelle/fratelli;
- nonni;
- nipoti (figli dei figli).

Attività di rischio: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

Controllo: ai sensi dell'art. 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.

In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, dell'impresa partecipata;
- la partecipazione alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Operazione con Soggetti Collegati: la transazione con Soggetti Collegati che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione per incorporazione o scissione, ad eccezione delle operazioni escluse di cui al successivo paragrafo 5.2.

Intermediari vigilati: le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, gli Istituti di moneta elettronica, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB.

Amministratore Indipendente: l'amministratore in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13 del DM 23/11/2020 n. 169.

Amministratore coinvolto nell'operazione: l'amministratore che abbia nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

Amministratori non correlati: gli amministratori che non siano controparte di una determinata operazione né Parti Correlate della controparte o loro Soggetti Connessi.

Comitato Parti Correlate: il Comitato composto da tre Consiglieri di amministrazione scelti tra quelli provvisti dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 13 del D.M. 169/2020 (di seguito anche "il Comitato"). Istituito solo presso la Capogruppo, in quanto banca "di medie dimensioni".

Personale più Rilevante: i soggetti così identificati ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Politiche di Remunerazione: le politiche approvate dall'Assemblea Ordinaria, adottate dalle Banche e Società del Gruppo in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle banche, di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2.

Gruppo / Gruppo Bancario: la Cassa e l'insieme delle società da essa controllate.

Fondi Propri: l'aggregato definito ai fini della disciplina prudenziale di cui alla parte 2 Regolamento 575/2013.

3 PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITA' CON SOGGETTI COLLEGATI

Nel rispetto delle prescrizioni della Circolare della Banca d'Italia, la Capogruppo ha definito le procedure deliberative da applicarsi alle operazioni con Soggetti Collegati, poste in essere dalle Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna.


La Capogruppo, nel rispetto del dettato normativo, ha altresì individuato ulteriori presidi, proporzionati all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse, da applicarsi alle operazioni concluse da Società non bancarie appartenenti al Gruppo.

Le principali fasi del processo possono essere così sintetizzate:

- individuazione del perimetro dei Soggetti Collegati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa (attività una tantum, da aggiornare all'occorrenza);
- verifica della presenza della controparte nel perimetro dei Soggetti Collegati;
- definizione delle procedure con coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli Amministratori Indipendenti o del Comitato Parti Correlate, ove istituito, e il contributo delle principali funzioni interessate;
- rilevazione delle dimensioni dell'operazione in applicazione delle soglie quantitative previste dalla presente Procedura e conseguente sua qualificazione come Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza (cfr. paragrafo. 5);
- coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti o del Comitato Parti Correlate, ove istituito, nell'istruttoria dell'operazione;
- acquisizione del parere obbligatorio, consultivo, non vincolante, in caso di Operazione di Minore Rilevanza, vincolante, in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, espresso da parte degli Amministratori Indipendenti o del Comitato Parti Correlate, ove istituito, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate;
- trasmissione della pratica all'organo competente a deliberare sulla base della tipologia di operazione e/o controparte.

Nella gestione delle proprie attività, ciascuna unità organizzativa del Gruppo è tenuta, anche con il supporto delle diverse procedure informatiche disponibili, a verificare tempestivamente se le operazioni di cui si cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con Soggetti Collegati in tal caso procedendo ai sensi della presente Procedura.

Segue tabella:



4 PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

La Capogruppo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, identifica e censisce i Soggetti Collegati per tutte le banche e società del Gruppo, sulla base delle informazioni rese disponibili dagli Esponenti aziendali e dagli altri soggetti obbligati e attraverso opportune attività di riscontro.

A tal fine si avvale delle informazioni al proprio interno disponibili, delle informazioni ottenute tramite accesso ai propri *data base* ovvero a qualsiasi supporto documentale idoneo, consultando archivi e banche dati esterne (Cerved, etc.), nonché delle comunicazioni effettuate ai sensi di legge.

I soggetti qualificabili come Soggetti Collegati cooperano con le Banche e le Società del Gruppo con le quali intrattengono rapporti al fine di consentire il censimento corretto e completo loro e dei Soggetti a loro riconducibili e comunicano in modo tempestivo alla Capogruppo eventuali aggiornamenti delle informazioni fornite in fase di censimento.

La Cassa ha provveduto ad elaborare un elenco dei Soggetti Collegati con indicazione della specifica rilevanza normativa, avvalendosi delle informazioni raccolte per il tramite di un apposito questionario nonché di quelle fornite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti.

La responsabilità di istituire e mantenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Collegati è affidata all'Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali della Capogruppo, che si avvale del supporto delle Segreterie delle altre Società del Gruppo, e provvede ad inserire i relativi dati in apposita procedura informatica ("Almaviva Daisy").

Il perimetro dei Soggetti Collegati include, oltre agli esponenti aziendali, anche il c.d. "personale più rilevante" tempo per tempo identificato ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione vigenti.

La raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei soggetti collegati sono eseguite tramite apposite procedure informatiche.

Il perimetro dei Soggetti Collegati è determinato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo bancario; le singole società appartenenti al Gruppo devono pertanto fare riferimento al medesimo elenco nell'applicazione della normativa a livello individuale.

Qualora una struttura operativa della Cassa, delle Banche o altre società del Gruppo, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nell'elenco dei Soggetti Collegati deve tempestivamente darne comunicazione all'Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali della Cassa, che provvederà a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte. Nel frattempo, il soggetto interessato verrà considerato come Parte Correlata.

L'elenco dei Soggetti Collegati è oggetto di adeguata diffusione all'interno della Cassa e delle sue controllate e viene sottoposto periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione. Ogni successivo aggiornamento viene comunicato da parte dell'Ufficio Organizzazione e I.T. di Gruppo tramite circolare interna.

5 LE OPERAZIONI RILEVANTI

5.1 IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Nel realizzare direttamente o per il tramite di Società controllate Operazioni con Soggetti Collegati, le Banche del Gruppo si attengono alla procedura oggetto del presente Regolamento, individuata al fine di assicurare che tali operazioni siano poste in essere nel rispetto dei principi di imparzialità e correttezza, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale.

Costituiscono Operazioni con Soggetti Collegati le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Soggetti Collegati, e le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Le operazioni con Soggetti Collegati si possono distinguere in:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni di Minore Rilevanza;
- Operazioni di Importo Esiguo
- Operazioni riconducibili a casi di esclusione.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Minore Rilevanza sono assoggettate alla presente Procedura.

Le operazioni riconducibili a casi di esclusione, di cui al seguente paragrafo 5.2, sono disciplinate esclusivamente dalle ordinarie procedure deliberative.

Si riportano nel seguito le regole definite per la classificazione delle Operazioni, in coerenza con le previsioni normative:

- **Operazioni di maggiore rilevanza:** le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza - applicabile a seconda della specifica operazione - risulti superiore alla soglia del 5%:

1. *Indice di rilevanza del controvalore:* è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato della Capogruppo. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- a) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c) per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

2. *Indice di rilevanza dell'attivo:* è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Gruppo. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato della Capogruppo; ove possibile, analoghi dati sono utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:

a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

b) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- **Operazione di minore rilevanza:** le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

- **Operazioni di importo esiguo:** le Operazioni che abbiano un valore minore o uguale ad Euro 200.000 (duecentomila/00) qualora la controparte sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte) ovvero minore o uguale ad Euro 250.000 (duecentocinquantomila/00) qualora la controparte sia un soggetto diverso da una persona fisica.

Ai fini della presente normativa, sono inoltre definite le seguenti sotto-classificazioni:

- **Operazioni ordinarie:** le Operazioni, di minore rilevanza, che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca o della Società del Gruppo cui sono applicate condizioni equivalenti a quelle di mercato ovvero condizioni *standard*, ossia a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate alla clientela ordinaria, per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca o la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenute rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;

Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all'esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili.

Le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

- **Operazioni di maggiore rilevanza per cumulo:** più Operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee (per tipologie e caratteristiche dell'operazione) o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso Soggetto Collegato, il cui valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura deliberativa.

5.2 CASI DI ESCLUSIONE E DI ESENZIONE

5.2.1 Casi di esclusione

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati e non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le seguenti operazioni:

- a) quelle effettuate tra componenti di un Gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;

- b) i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- c) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collateral*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- d) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

5.2.2 Casi di esenzione

Coerentemente con quanto disposto dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia, sono di seguito identificate le tipologie di operazioni per le quali la Banca ha ritenuto di introdurre l’esenzione parziale ovvero in via integrale dagli obblighi procedurali previsti dalla presente normativa interna, fermi restando, in alcuni casi, taluni obblighi informativi.

Le operazioni che generano attività di rischio, seppur rientranti nei casi di esenzione o deroga ivi previsti, sono sempre considerate ai fini del calcolo dei limiti prudenziali di assunzione dei rischi nei confronti delle parti correlate.

Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014 (“**MAR**”) qualora l’Operazione vi sia soggetta (cfr. successivo paragrafo 9.2).

- a) Le Operazioni di Importo Esiguo, come identificate nella presente Procedura (cfr. paragrafo 5.1);
- b) Le Operazioni Ordinarie (a condizioni di mercato/standard) (cfr. paragrafo 5.1).

La delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere “ordinario” dell’operazione stessa. Agli Amministratori Indipendenti o al Comitato Parti Correlate, ove istituito, ed al Consiglio di Amministrazione devono pervenire annualmente informazioni idonee a un adeguato monitoraggio di tali operazioni per effettuare eventuali interventi correttivi.

- c) Operazioni concluse con o tra Società Controllate o con società sottoposte ad influenza notevole.

Non si applicano le regole deliberative rafforzate previste per il compimento di operazioni con Soggetti Collegati alle operazioni compiute con Società Controllate (siano esse appartenenti o meno al Gruppo Bancario) nonché con società sottoposte ad influenza notevole, quando nell’operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati.

Nel definire tali operazioni, si tiene conto dei seguenti elementi:

- assenza di interessi significativi di altri Soggetti Collegati;
- riconducibilità dell’operazione, direttamente e/o indirettamente, alla realizzazione del disegno strategico unitario di Gruppo.

Si tratta di operazioni deliberate nell’interesse di ciascuna società contraente, in base allo Statuto ed alla vigente normativa in materia di deleghe operative.

Nei casi di operazioni compiute con Società Controllate nonché con società sottoposte ad influenza notevole sono redatti flussi informativi, almeno di tipo aggregato e con cadenza annuale, idonei a consentire un adeguato monitoraggio di tali operazioni, anche da parte degli Amministratori Indipendenti o del Comitato Parti Correlate, ove istituito, ai fini di eventuali interventi correttivi.

L'esclusione di tali operazioni è subordinata all'assenza di interesse da parte di Soggetti Collegati, tale da ipotizzare conveniente un trasferimento di risorse da una società all'altra ("Interessi Significativi").

Un interesse può essere definito "Interesse Significativo" quando un soggetto che controlla o esercita un'influenza dominante sulla Banca, detiene nella Società Controllata o Collegata, controparte dell'operazione, una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella Banca, renda conveniente il trasferimento di risorse. Non costituisce "Interesse Significativo" la mera condivisione tra la Banca e le controllate di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche, purché non beneficino di piani di incentivazione basati su remunerazioni variabili dipendenti, direttamente e in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata.

La valutazione sulla sussistenza o meno di interessi significativi nell'operazione di altri soggetti collegati deve essere compiutamente documentata nelle procedure che ciascuna banca deve definire ex-ante, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Capogruppo.

5.3 DELIBERE QUADRO

Per assicurare l'adeguato e trasparente svolgimento dell'operatività con soggetti inclusi nell'elenco dei Soggetti Collegati possono essere adottate, come disposto dalle Disposizioni della Banca d'Italia nonché in conformità alla presente Procedura, delibere quadro inerenti:

- operazioni con le quali viene data esecuzione a contratti di durata aventi ad oggetto anche la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi (ad esempio, servizi informatici) a condizioni economiche prefissate (qualora i contratti abbiano durata pluriennale la delibera quadro deve essere rinnovata di anno in anno);
- operazioni rientranti nell'ambito di altri "accordi quadro" (con Consorzi o Cooperative di Garanzia, Società di leasing, Società di credito al consumo e di Factoring, altri intermediari finanziari, ed altri soggetti con i quali sia conclusa una convenzione qualificabile come "accordo quadro"), ossia accordi nell'ambito dei quali sia destinata a svolgersi una pluralità di operazioni, già in essere al momento dell'approvazione del presente documento, o deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'approvazione dello stesso;
- operazioni compiute a condizioni economiche specifiche e predefinite, riconosciute a determinati segmenti di clientela (ad esempio, dipendenti di un Ente o di una determinata azienda).

Le Delibere Quadro devono:

- avere efficacia non superiore ad un anno;
- riferirsi ad Operazioni con Soggetti Collegati sufficientemente determinate;
- riportare tutti gli elementi informativi delle operazioni a cui fanno riferimento;
- indicare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che nel periodo di efficacia delle deliberazioni, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
- contenere una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni e far rilevare la convenienza delle stesse.

L'approvazione della Delibera Quadro, a seconda del prevedibile ammontare massimo complessivo delle operazioni oggetto della delibera, segue regole conformi alle procedure di delibera per le Operazioni di Minore o Maggiore Rilevanza, di cui al successivo paragrafo 7.

Le operazioni singolarmente effettuate nell'ambito della singola delibera quadro sono autorizzate direttamente dagli organi e dalle funzioni competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe tempo per tempo vigente, e non

sono ulteriormente sottoposte alle procedure previste per la gestione delle operazioni di minore o maggiore rilevanza.

Sull'attuazione delle Delibere Quadro viene data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Non può essere compiuta in esecuzione di una Delibera Quadro un'operazione, che seppur inizialmente a questa riconducibile, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza posti alla base della delibera stessa. A tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.

5.4 CUMULO DI OPERAZIONI AI FINI DEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI MAGGIORE RILEVANZA

Non sono oggetto di cumulo le operazioni di importo esiguo e le operazioni Ordinarie considerate esenti (ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.2 "Casi di Esclusione e di Esenzione").

6 LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI

6.1 LIMITI PRUDENZIALI

6.1.1 LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI BANCA D'ITALIA

Secondo quanto disposto da Banca d'Italia, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti ai fondi propri consolidati per la Cassa:

- Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi:
 - a. 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un esponente aziendale, un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - b. 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli *del punto a* o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - c. 15% negli altri casi.
- Verso un'altra Parte Correlata e relativi soggetti connessi:
 - a. 5% nel caso di una Parte Correlata che sia esponente aziendale;
 - b. 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - c. 10% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli *del punto b* o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - d. 20% negli altri casi.

Nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna banca appartenente al Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati (individuato a livello di Gruppo) entro il limite del 20% dei fondi propri individuali (limite di concentrazione dei rischi).

Sono escluse dal calcolo del limite prudenziale di concentrazione dei rischi le attività di rischio connesse con operazioni poste in essere tra società appartenenti al Gruppo Bancario.

Le attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Vengono applicati i fattori di

ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri.

Nel caso in cui tra la Banca del Gruppo o il Gruppo Bancario stesso e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

6.1.2 LIMITI ADOTTATI DAL GRUPPO CASSA

Alla luce dei rischi del Gruppo Bancario, in ottica di frazionamento degli impieghi ed al fine di una sana e prudente gestione, la Capogruppo ha adottato quale unico limite prudenziale di riferimento per l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, il **12 %** dei fondi propri consolidati, indipendentemente dal tipo di parte correlata coinvolta, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti da Banca d'Italia per tipo di parte correlata e relativi soggetti connessi.

6.2 RIPRISTINO

La Cassa deve assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o della Capogruppo uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Capogruppo predisporrà entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione insieme ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, a integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, la Cassa tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

6.3 GRUPPO BANCARIO

Al fine di consentire alla Capogruppo Cassa di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio nonché del limite cumulativo di Gruppo individuato quale misura massima per l'assunzione di rischi nei confronti di soggetti collegati, sono necessari adeguati flussi informativi sulle operazioni compiute con i Soggetti Collegati da parte delle singole componenti del Gruppo Bancario.

Qualora la Capogruppo esamini o approvi le operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle singole componenti del Gruppo Bancario, essa adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni.

La Capogruppo fornisce inoltre gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole Banche del Gruppo che intendano avvalersi della deroga prevista al paragrafo 5.2.2 lettera c) con particolare riguardo alle valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di interessi significativi di altri Soggetti Collegati.

6.4 MONITORAGGIO

L'Unità Monitoraggio Andamentale di Gruppo è responsabile del monitoraggio dei limiti quantitativi (anche in riferimento al cumulo delle operazioni e, con cadenza trimestrale, delle delibere quadro).

L'Ufficio Contabilità, Bilancio e Fiscalità di Gruppo è responsabile del corretto aggiornamento dei dati riguardanti i fondi propri e del totale attivo, in base ai dati dell'ultimo bilancio annuale consolidato depositato; provvede quindi all'aggiornamento del nuovo valore soglia degli indici di rilevanza.

L'Unità Monitoraggio Andamentale di Gruppo segnala tempestivamente al Direttore Generale l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, per quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (cumulo delle operazioni), concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Cassa nonché alle altre Banche del Gruppo.

Effettua altresì un controllo trimestrale ex post anche sulle operazioni di importo inferiore alla soglia di esiguità, per accertare l'assenza di eventuali operazioni che debbano comunque ricadere nell'iter di segnalazione, in quanto tra loro omogenee e realizzate in un ristretto lasso di tempo con uno stesso soggetto collegato.

7 PROCEDURA

7.1 PREMESSA E CRITERI GENERALI

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente capitolo, ciascuna Banca appartenente al Gruppo bancario deve far riferimento al medesimo insieme di Soggetti Collegati definito relativamente all'intero gruppo di appartenenza secondo quanto previsto nel precedente capitolo 4.

Nel caso di operazioni compiute da componenti non bancarie appartenenti al Gruppo, la Cassa in qualità di Capogruppo fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti dalla presente Procedura, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei conflitti di interesse.

Il Gruppo, al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, in attuazione di quanto disposto dalla disciplina di Banca d'Italia, adotta il seguente iter procedurale.

Le operazioni con Soggetti Collegati sono approvate, sia nel caso di maggiore sia di minore rilevanza (eccetto le operazioni di importo esiguo e le "operazioni escluse"), previo parere motivato obbligatorio degli Amministratori Indipendenti, coinvolti anche nella fase di pre-delibera.

Si precisa che solo in **Cassa**, in quanto appartenente alle banche c.d. intermedie, è stato costituito uno specifico «**Comitato Parti Correlate**» (il "Comitato"), composto solo da Amministratori Indipendenti.

Per **Banca di Imola e Banco di Lucca**, banche di minore dimensione, i compiti sono svolti dai singoli Amministratori indipendenti presenti in Consiglio, non riuniti in Comitato.

Per maggiori informazioni sulla costituzione ed il funzionamento del Comitato Parti Correlate si fa rinvio al "Regolamento del Comitato Parti Correlate", pubblicato sul sito internet della Cassa, all'indirizzo: www.lacassa.com nella sezione "investor relations" - "Parti correlate".

Nel caso sia presente un solo Amministratore Indipendente, ovvero due Amministratori Indipendenti, la banca può avvalersi del parere di questi in accordo con quanto disposto dalle Disposizioni della Banca d'Italia.

Qualora non vi sia nemmeno un Amministratore Indipendente presente, il parere deve essere reso dal Collegio Sindacale ovvero da un Esperto Indipendente. Ove i componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse

nell'operazione, per conto proprio o di terzi, essi ne danno notizia agli altri Sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Ai fini della redazione del parere, i componenti il Comitato, ove istituito, ovvero i singoli Amministratori Indipendenti non hanno l'obbligo di incontrarsi fisicamente nello stesso luogo.

La documentazione istruttoria e il parere degli Amministratori Indipendenti/ del Comitato possono essere trasmessi attraverso mezzi informatici e/o fax.

L'attività svolta dal Comitato o dagli Amministratori Indipendenti è documentata, ai fini della presente Procedura, esclusivamente dal parere congiunto o separato reso dagli Amministratori Indipendenti.

I pareri richiesti al Comitato o ai singoli Amministratori Indipendenti e all'Organo con funzione di controllo devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Il parere reso dal Comitato o dai singoli Amministratori Indipendenti è allegato al verbale deliberativo dell'operazione.

Delle Operazioni di Maggiore Rilevanza che Banca di Imola e Banco di Lucca intendono porre in essere deve essere data preventiva informativa alla Capogruppo, che provvederà ad adottare presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

Anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle componenti non bancarie del Gruppo, la Cassa, in qualità di Capogruppo, fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse.

Devono, pertanto, essere autorizzate dalla Capogruppo, preventivamente al perfezionamento, le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati, che le società non bancarie appartenenti al Gruppo intendono porre in essere.

Nell'ambito dell'iter istruttorio e deliberativo di operazioni con Soggetti Collegati da parte delle società non bancarie appartenenti al Gruppo, queste sono tenute a trasmettere tempestivamente alla Cassa le informazioni e la documentazione necessaria per l'approvazione dell'operazione che intendono porre in essere.

Al fine dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, per la determinazione degli indici di rilevanza, le società non bancarie appartenenti al Gruppo dovranno fare riferimento al proprio più recente bilancio individuale depositato (nel caso dell'indice di rilevanza del controvalore, andrà fatto riferimento al patrimonio contabile).

7.2 ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle operazioni con Soggetti Collegati deve soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale sottese alla disciplina vigente in materia; in particolare, devono essere dettagliatamente esaminate le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti dell'operazione stessa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

Nel caso l'istruttoria concluda che le condizioni economiche applicate all'operazione sono equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio o standard, la documentazione predisposta deve contenere elementi di idoneo riscontro.

Qualora non si operi a condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato o standard, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, deve esplicitarsi se si tratta di operazioni

tipiche o usuali (ossia rientranti tra quelle normalmente effettuate dalla società) e devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della società.

Le proposte di delibera devono evidenziare in modo chiaro che si tratta di Operazione con Parte Correlata o con Soggetto a questa Connesso e devono riportare le conclusioni istruttorie sugli elementi di contenuto sopra indicati.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di operazioni di competenza assembleare, il Comitato/ gli Amministratori Indipendenti devono essere coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

7.3 PRE-DELIBERA

Completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto della delibera, redatta dal proponente l'operazione e munita dei pareri eventualmente previsti e rilasciati delle altre funzioni aziendali competenti, viene trasmessa al Comitato/ agli Amministratori Indipendenti con congruo anticipo rispetto alla data in cui essi sono chiamati ad esprimersi.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire anche con modalità informatiche o a mezzo fax.

Il Comitato/ gli Amministratori Indipendenti possono chiedere chiarimenti al proponente l'operazione, che è tenuto a fornirli nei tempi indicati e, comunque, in tempo utile a consentirne l'esame prima dell'assunzione della delibera da parte dell'organo competente.

Gli Amministratori Indipendenti/ Il Comitato, possono altresì farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, nel rispetto dei limiti di un budget di spesa determinato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

Il Comitato/ gli Amministratori Indipendenti esprimono un parere preventivo motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni:

- non vincolante, in caso di Operazione di Minore Rilevanza;
- vincolante, in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza.

In presenza del Comitato, qualora un componente del Comitato sia controparte nell'operazione rilevante oggetto di valutazione, o la controparte sia una Parte Correlata o Soggetto Connesso allo stesso riferibile, al suddetto amministratore subentra l'Amministratore Indipendente esterno al Comitato preventivamente individuato, ovvero, in caso di mancanza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Amministratore Indipendente esterno al Comitato più anziano di età.

In assenza del Comitato, qualora uno o più Amministratori Indipendenti siano controparte nell'operazione rilevante oggetto di valutazione, o la controparte sia una Parte Correlata o Soggetto Connesso a loro riferibile, il parere potrà essere espresso dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati presenti (cfr. def. paragrafo 2).

Il Comitato / gli Amministratori Indipendenti provvedono a trasmettere il proprio parere all'organo competente per la delibera, e per conoscenza all'Ufficio Segreteria Affari Generali della banca, anche tramite mezzi informatici e/o fax.

Il parere reso dal Comitato o dai singoli Amministratori Indipendenti viene allegato al verbale deliberativo dell'operazione.

7.4 DELIBERA

È riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza (salvo che non si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci).

Competente a deliberare le Operazioni di Minore Rilevanza è l'organo (o l'ufficio) individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Cassa o dalle Banche appartenenti al Gruppo.

La delibera di approvazione dell'operazione deve fornire adeguata motivazione in merito:

- all'interesse, l'opportunità e alla convenienza economica della Banca al compimento dell'operazione;
- alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- alle ragioni degli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, allegando a supporto idonea documentazione a corredo della delibera.

Nel caso di Operazione Ordinaria, la delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario", facendo ad esempio riferimento a criteri elaborati in via preventiva dalla Banca ed opportunamente formalizzati.

In caso di parere negativo del Comitato / degli Amministratori Indipendenti (o di parere contenente indicazioni di dissenso anche di un solo amministratore indipendente):

- se si tratta di Operazione di Minore Rilevanza, la delibera di approvazione dell'operazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta nonché puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

- se si tratta di Operazione di Maggiore Rilevanza, qualora il Consiglio di amministrazione intenda procedere nonostante il parere contrario (vincolante) del Comitato/ degli Amministratori Indipendenti, deve essere richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa – nei tempi e nei contenuti – sull'operazione.

7.5 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Se la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea, le regole procedurali previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea. La proposta che il Consiglio di amministrazione presenta all'Assemblea deve essere corredata dal parere motivato degli Amministratori Indipendenti /del Comitato; inoltre la delibera assembleare dovrà fornire adeguata motivazione in merito all'interesse e convenienza della Banca al compimento dell'operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, alle ragioni degli eventuali scostamenti in termini di condizioni economico – contrattuali e di profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard e di mercato.

7.6 OPERAZIONI RIENTRANTI ANCHE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 136 TUB

Il perimetro dei soggetti nei confronti dei quali trova applicazione l'art. 136 del TUB è il seguente:

a) tutti gli Esponenti della Capogruppo e delle Banche controllate (Componenti del Consiglio di amministrazione, componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, Direttore Generale, Vice Direttori Generali). Per maggiore prudenza e controllo la Capogruppo ha deciso di applicare la metodologia di

approvazione delle delibere ai sensi dell'art. 136 del TUB anche alle delibere che interessano tutti i Dirigenti del Gruppo Bancario.

b) società su cui l'esponente esercita il controllo, anche nella forma dell'influenza dominante;

c) società di persone:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'Esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale l'esponente sia socio accomandatario.

Per le operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB le banche applicano le seguenti regole procedurali:

a) al Comitato/ agli Amministratori Indipendenti viene fornita, con congruo anticipo, completa ed adeguata informativa in merito ai diversi profili dell'operazione oggetto della delibera. Gli amministratori indipendenti, riuniti o meno in Comitato, rappresentano le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa al Consiglio di amministrazione;

b) in caso di operazione di maggiore rilevanza, il Comitato ovvero i singoli Amministratori Indipendenti viene coinvolto nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria, ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo. Il Comitato/gli Amministratori Indipendenti hanno, inoltre, facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

c) i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni relative ad eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard di mercato. Vengono inoltre illustrati elementi idonei a supporto di tale motivazione, risultanti dalla documentazione posta a corredo della delibera.

7.7 OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI

In caso di operazioni concluse con Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, il Comitato / gli Amministratori Indipendenti devono essere preventivamente coinvolti attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati.

Competente a deliberare su tali operazioni è l'organo (o l'ufficio) individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Cassa e dalle Banche appartenenti al Gruppo.

8 CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI AZIENDALI

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

La Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

La Cassa tramite i sistemi di controlli interni e di gruppo:

- Individua i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi i conflitti d'interesse.
- stabilisce livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati. Al riguardo la Cassa ha stabilito un limite massimo cumulativo di Gruppo pari al 30% dei fondi propri consolidati.
- istituisce e disciplina processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e a individuare e quantificare le relative transizioni in ogni fase del rapporto; in particolare:
 - l'Area Crediti di Gruppo individua (anche quale detentore dell'Anagrafe Generale di Gruppo), per il tramite dell'Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali (quale ufficio deputato alla conservazione ed aggiornamento dell'archivio delle relazioni intercorrenti con le parti correlate o i soggetti connessi ed i soggetti rilevanti ex art. 136 T.U.B.), le relazioni esistenti tra i clienti e tra questi e la banca, ovvero la Capogruppo e le società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi. Nell'espletamento di tale attività l'Area Crediti di Gruppo, oltre che di tutte le altre funzioni aziendali nonché delle fonti disponibili sia interne che esterne, si avvale in particolare dell'Unità Monitoraggio Andamentale di Gruppo che ha il compito di integrare e raccordare i dati raccolti e le informazioni inerenti i soggetti connessi in modo da acquisire e mantenere nel tempo una visione completa dei fenomeni;
 - sono adottati sistemi informativi (estesi a tutte le strutture della banca e a tutte le articolazioni del Gruppo) idonei a gestire i soggetti collegati fin dall'instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni banca del Gruppo una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al Gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.
- istituisce e disciplina processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale ambito:
 - la funzione di Gestione Rischi di Gruppo, cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato - sottostanti alle relazioni con i soggetti collegati; verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
 - la funzione di Conformità di Gruppo verifica l'esistenza e l'affidabilità delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
 - la funzione di Revisione Interna di Gruppo verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della banca e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca e del Gruppo Bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

- il Comitato Parti Correlate della Capogruppo svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione del rischio verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

9 FLUSSI INFORMATIVI

9.1 FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI AD OPERAZIONI CONCLUSE CON SOGGETTI COLLEGATI – INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIETARI

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono destinatari di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente:

- a) alle operazioni di maggiore rilevanza;
- b) alle operazioni di minore rilevanza, con specifica elencazione delle operazioni non ordinarie o deliberate a condizioni non di mercato;
- c) all'attuazione delle delibere quadro, nonché alle singole operazioni compiute nell'ambito delle stesse;
- d) alle operazioni di maggiore rilevanza rientranti nei casi di esenzione.

Annualmente, al fine di consentirne un adeguato monitoraggio anche da parte degli amministratori indipendenti, vengono sottoposte all'attenzione del Consiglio di Amministrazione anche le seguenti operazioni:

- A) Operazioni Ordinarie;
- B) Operazioni concluse con o tra Società Controllate o con società sottoposte ad influenza notevole, escluse ai sensi della normativa della Banca d'Italia, compiute in assenza di interessi significativi di altri soggetti collegati.

Le Operazioni sulle quali il Comitato/gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere contrario o condizionato sono comunicate non appena deliberate dall'organo deliberante al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute sulle quali il Comitato / gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere contrario o condizionato sono portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei soci.

L'Unità Monitoraggio Andamentale di Gruppo predispone la documentazione necessaria al fine di rendere l'Informativa Interna.

9.2 INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 MAR (comunicazione al pubblico di "informazioni privilegiate")

Qualora un'operazione con Soggetti Collegati sia soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), le Banche del Gruppo, nel corpo del comunicato da diffondere al pubblico riportano, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della normativa in precedenza riportata, anche le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è un Soggetto Collegato e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

d) se l'operazione supera o meno le soglie previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza; e) la procedura che è stata seguita o da seguirsi per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Banca si sia avvalsa di un caso di esclusione;

f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate o dei singoli Amministratori Indipendenti.

L'informativa è predisposta dall'Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali della Capogruppo che a tal fine si avvale dell'eventuale ulteriore supporto delle funzioni di volta in volta responsabili delle attività relative alla pubblicazione dell'informativa di cui al presente paragrafo.

9.3 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

In attuazione degli schemi di segnalazione di cui alla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate alla stessa con cadenza trimestrale.

La segnalazione fornisce informazioni su:

- l'identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte Correlata alla Banca e tra la Parte Correlata e i relativi Soggetti Connessi;
- l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale da ciascuna Banca.

10 ADEMPIMENTI RIGUARDANTI I PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36

L'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), prevede l'obbligo per le banche di assicurare che "i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta", prescrivendo a tal fine di utilizzare una specifica definizione di parte correlata, che risulta solo in parte coincidente con le altre categorie di soggetti rilevanti ai fini del presente Regolamento.

La Capogruppo e le Banche controllate, pertanto, devono assicurare il rispetto della menzionata disposizione nei rapporti riguardanti i componenti dell'organo di gestione, intendendo per tali i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca e nei confronti dei soggetti ad essi riconducibili, in coerenza con la disposizione in esame.

In particolare, si intendono riconducibili ai componenti dell'organo di gestione della Capogruppo e delle Banche del Gruppo ai fini degli adempimenti previsti dal presente paragrafo:

a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro dell'organo di gestione (stretto familiare);

b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o un suo stretto familiare di cui alla lettera a):

- detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa;
- occupa posizioni dirigenziali o è membro dell'organo di gestione.

La norma, in presenza di gruppo bancario, rimette inoltre alla valutazione delle banche se applicare questo obbligo anche ai prestiti erogati:

- da una banca agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle altre banche del Gruppo e della Capogruppo;
- da altre componenti non bancarie del Gruppo (ad esempio società finanziarie) agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle banche del Gruppo e della Capogruppo.

La Cassa ha recepito l'indicazione di Banca d'Italia, prevedendo di estendere l'applicazione dell'obbligo anche ai prestiti erogati da una Banca del Gruppo agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle altre Banche del Gruppo e della Capogruppo nonché ai prestiti erogati da Sifin Srl e Italcree spa agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle Banche del Gruppo e della Capogruppo.

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti concessi ai soggetti indicati dovranno essere resi disponibili - anche sulla base delle informazioni fornite dai componenti dell'organo di gestione in merito a i soggetti ad essi riconducibili - in modo da poterne fornire evidenza con tempestività.

11 DISPOSIZIONI FINALI

Conformemente a quanto previsto nella Circolare della Banca d'Italia 285/2013, la Capogruppo redige e adotta il presente Regolamento e nell'iter di approvazione intervengono:

- a) l'Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali, che provvede ad avviare il processo di revisione periodica del Regolamento, con cadenza almeno triennale, valutando la necessità di apportare al documento eventuali modifiche, che vengono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- b) la Funzione di Compliance, che assicura la conformità del Regolamento alla normativa di riferimento vigente;
- c) il Comitato Parti Correlate, il quale rilascia un analitico e motivato parere, vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità delle procedure adottate a conseguire gli obiettivi della normativa di riferimento;
- d) il Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito alle procedure proposte contenute nel presente Regolamento.

Il Regolamento, una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, è trasmesso a tutte le Società del Gruppo affinché le componenti bancarie e finanziarie lo recepiscano integralmente ovvero, qualora non siano direttamente soggette alla disciplina di cui alla regolamentazione bancaria e finanziaria, adottino presidi coerenti con le direttive previste nel Regolamento medesimo, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei conflitti di interesse.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dalla presente Procedura si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il Regolamento è pubblicato sui siti internet delle Banche del Gruppo, ai seguenti indirizzi: www.lacassa.com, www.bancadiimola.it, www.bancodilucca.it, nella sezione "investor relations".